REF: M&M-GCP-ITALY-

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI DI M&M

1. INTERPRETAZIONE

Al Contratto si applicano le definizioni e i criteri di interpretazione contenuti nell'Allegato 1 (Interpretazione).

2. APPLICABILITA'

Le presenti CGA troveranno applicazione con esclusione di qualsiasi ulteriore condizione commerciale contenuta o richiamata in qualsivoglia documento rilasciato dal Fornitore all'Acquirente (inclusa ogni: accettazione o altra forma di accettazione; quotazione; documento di consegna; modulo standard o proposta) o derivante implicitamente dalla prassi commerciale, dagli usi o da ogni trattativa tra le Parti, salvo che nell'Ordine sia indicato espressamente che tali ulteriori condizioni debbano trovare applicazione.

3. CONSEGNA

3.1 Il Fornitore consegnerà i Prodotti con resa DDP (Incoterms 2010) nel luogo indicato nell'Ordine unitamente ad una bolla di consegna che specifichi la data dell'ordine, il numero d'ordine, il tipo e la quantità della merce (compresi i numeri di codice), le apposite istruzioni di stoccaggio e ogni altra documentazione o informazione richiesta dal Contratto, incluso (ma non limitato a) un certificato di colata della fonderia in conformità con la clausola 15.. Qualora il Fornitore richieda la restituzione del materiale di imballaggio, tale richiesta dovrà essere chiaramente indicata nel documento di consegna. Tutto il materiale di imballaggio sarà restituito a spese del Fornitore salvo che non sia diversamente stabilito nell'Ordine.

3.2 La data di Consegna (la "**Data di Consegna Prevista**") sarà la data indicata nell'Ordine. La Consegna dovrà avvenire durante il normale orario di lavoro dell'Acquirente.

3.3 L'Acquirente potrà, a propria totale discrezione, richiedere al Fornitore di ritardare la Consegna dei Beni o di sospenderla ai sensi del Contratto fino ad un periodo massimo di tre mesi.

3.4 Il Fornitore assicura che la libera e incondizionata proprietà dei Beni si trasferisce all'Acquirente al momento della Consegna e libera da ogni Vincolo Giuridico.

4. PREZZO E PAGAMENTO

4.1 Il prezzo dei Beni e la valuta di pagamento saranno indicati nell'Ordine. Se il prezzo non è indicato nell'Ordine, il prezzo dei Beni corrisponderà all'ultimo prezzo preventivato per iscritto dal Fornitore all'Acquirente e, nel caso in cui il Fornitore non abbia preventivato per iscritto il prezzo all'Acquirente, il prezzo dei Beni corrisponderà al prezzo pubblicato nel listino prezzi del Fornitore in vigore alla data dell'Ordine.

4.2 I prezzi non includono l'imposta sul valore aggiunto o qualsiasi altra analoga imposta ("**IVA**") che sia dovuta nel paese in cui l'Acquirente ha la propria sede legale, ma includono tutte le altre imposte, tasse e tributi. Qualora l'IVA sia dovuta nel paese nel in cui l'Acquirente ha la propria sede legale, essa sarà indicata separatamente nella fattura e dovrà sarà pagata dall'Acquirente, fatto salvo quanto disposto nella successiva clausola 4.4, se applicabile.

4.3 Il Fornitore trasmetterà la fattura all'Acquirente (con indicazione dell'IVA, qualora dovuta) dopo la Data di Consegna Prevista o, se posteriore, dopo la Consegna di tutti i Beni. Il Fornitore rispetterà ogni ragionevole istruzione comunicata dall'Acquirente in relazione al format della fattura e inserirà nella fattura il numero dell'Ordine e un resoconto dettagliato del prezzo (con informazioni sufficienti per permettere all'Acquirente di verificare il prezzo stesso).

4.4 A condizione che i Beni non presentino Difetti e che la fattura sia stata trasmessa in conformità al Contratto, l'Acquirente effettuerà il pagamento al Fornitore entro 60 giorni dalla fine del mese di calendario in cui l'Acquirente avrà ricevuto la fattura del Fornitore. Se tale giorno non corrisponde a un normale giorno lavorativo nel paese in cui l'Acquirente svolge la propria attività, il pagamento verrà effettuato nel successivo giorno lavorativo che sia tale nel paese in cui l'Acquirente svolge la propria attività. Qualora l'Acquirente dovesse scoprire, prima di effettuare il pagamento, che i Beni sono Difettosi, egli avrà diritto di:

(a) rifiutare il pagamento di quei Beni fino a quando tali Difetti non siano stati eliminati in conformità alla clausola 7.1;

(b) rifiutare il pagamento di quei Beni qualora, in virtù della clausola 7.2(c), il relativo prezzo sia stato ridotto a zero ovvero ad un importo inferiore rispetto agli importi già pagati; o

(c) ottenere i Beni da un altro fornitore in conformità alla clausola 7.2(e).

4.5 L'Acquirente avrà diritto di compensare ogni debito (inclusi gli importi fatturati ma non ancora dovuti) da lui dovuto a favore del Fornitore con ogni credito vantato dall'Acquirente stesso o da uno dei suoi Affiliati nei confronti del Fornitore o degli Affiliati di quest'ultimo che derivi dal Contratto o da qualsiasi altro accordo.

4.6 Nel caso in cui il Fornitore non riceva dall'Acquirente un importo dovuto, e non contestato, ai sensi del Contratto alla data di scadenza (così come indicato nella precedente clausola 4.4), il Fornitore avrà diritto di addebitare interessi moratori su tutti gli importi non contestati e scaduti a un tasso del 3% annuo superiore al Tasso Base, i quali matureranno quali interessi semplici dal giorno di scadenza del pagamento e sino al giorno in cui il pagamento sarà effettuato integralmente da parte del Fornitore.

5. QUALITA'

5.1 Il Fornitore rispetterà integralmente ogni requisito di qualità indicato o richiamato nell'Ordine e qualsiasi altro ragionevole requisito di qualità che gli verrà comunicato di volta in volta dall'Acquirente.

5.2 Il Fornitore garantisce che alla Consegna tutti i Beni siano nuovi e inutilizzati.

5.3 Il Fornitore non modificherà prima di consegnare i Prodotti:

(a) i materiali utilizzati nei Beni;

(b) le specifiche dei Beni; o

(c) i processi utilizzati per realizzare i Beni,

senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Il Fornitore non cambierà la sede in cui i Beni sono realizzati o assemblati senza comunicarlo preventivamente all'Acquirente.

6. GARANZIA

Il Fornitore dichiara e garantisce all'Acquirente che alla Consegna e successivamente ad essa, ogni Bene:

(a) sia pienamente conforme e funzioni in conformità ai requisiti indicati nel Contratto, inclusa ogni specifica richiamata o allegata all'Ordine;

(b) sia idoneo per ogni scopo indicato nell'Ordine (sia espressamente che implicitamente);

(c) non presenti alcun difetto (sia attuale che potenziale) nella lavorazione e nei materiali di cui è composto durante il Periodo di Garanzia; e

(d) qualora l'Acquirente non sia responsabile del design dei Beni, gli stessi non presentino difetti nel design (sia attuali che potenziali) durante il Periodo di Garanzia.

7. RIMEDI PER DIFETTI

7.1 Se un Bene presenta un Difetto, l'Acquirente dovrà comunicare al Fornitore tale Difetto entro il periodo di tempo previsto dalla Legge applicabile e, fatto salvo quanto previsto nella clausola 7.2(a), richiedere al Fornitore di rimediare a tale Difetto (riparando o sostituendo il Bene) entro il lasso di tempo indicato dall'Acquirente stesso e a spese del Fornitore (tali costi includeranno ogni costo di trasporto e ogni altro costo che l'Acquirente abbia sostenuto e che non avrebbe sostenuto in assenza del Difetto) (le "**Istruzioni di Correzione**"). Il Fornitore agirà immediatamente nel rispetto di tali Istruzioni di Correzione o informerà l'Acquirente nel caso in cui ritenga di non essere in grado di provvedervi.

7.2 Nel caso in cui:

(a) l'Acquirente (a propria totale ed esclusiva discrezione) non ritenga che sia opportuno che il Fornitore rimedi a tale Difetto;

(b) il Fornitore non (o informi l'Acquirente di non essere in grado) rimedi con successo al Difetto in conformità alle Istruzioni di Correzione,

l'Acquirente potrà, senza pregiudizio ad alcun diritto o rimedio a sua disposizione:

(c) correggere, a propria totale ed esclusiva discrezione, il prezzo indicato nel Contratto in un diverso importo che rifletta la sua valutazione in merito all'entità del Difetto (tale aggiustamento potrà ridurre il prezzo dei Beni (e di qualsiasi altro Bene che l'Acquirente non sia in grado di utilizzare come previsto a causa del Bene Difettoso) a zero);

(d) riparare o organizzarsi per far riparare tale Difetto a spese del Fornitore; o

(e) procurarsi il Bene e qualsiasi altro Bene (o qualsiasi bene o beni equivalenti) che l'Acquirente non sia in grado di utilizzare a causa del Difetto da un diverso fornitore affinché tale bene rispetti i requisiti richiesti dall'Acquirente stesso, e ciò a spese del Fornitore.

Qualora l'Acquirente riduca il prezzo di cui al Contratto ai sensi del precedente paragrafo (c) in un importo inferiore al prezzo di quei Beni già pagato al Fornitore, quest'ultimo rimborserà all'Acquirente la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo corretto entro 14 giorni dall'invio della fattura da parte dell'Acquirente relativa a tale importo. Qualora l'Acquirente sostenga i costi di cui ai precedenti paragrafi (d) ed (e), il Fornitore effettuerà il rimborso all'Acquirente entro 14 giorni dall'invio della fattura relativa a tali costi da parte dell'Acquirente.

7.3 Qualora l'Acquirente dovesse informare il Fornitore di aver ridotto il prezzo del/i Bene(i) a zero ai sensi della clausola 7.2(c) o di essersi procurato altri Beni da un altro fornitore ai sensi della clausola 7.2(e), il Fornitore ritirerà il Bene(i) dall'Acquirente, a spese esclusive del Fornitore stesso, entro 30 giorni e il rischio e la proprietà del Bene(i) passerà al Fornitore al ritiro. Qualora il Fornitore non dovesse ritirare il Bene(i) entro 30 giorni, l'Acquirente avrà il diritto di far distruggere o di disporre del Bene(i) a spese del Fornitore. Qualora l'Acquirente dovesse esercitare i suoi diritti ai sensi della clausola 7.1, il rischio dei Beni passerà al Fornitore al ritiro e passerà nuovamente all'Acquirente alla ri-Consegna.

8. PROPRIETA' DELL'ACQUIRENTE

8.1 Il Fornitore è pienamente responsabile per ogni perdita o danno subito dalla Proprietà dell'Acquirente. Il Fornitore manterrà sempre la Proprietà dell'Acquirente in buone condizioni (fatta salva la normale usura) e la manterrà assicurata (inclusi tutti i costi di sostituzione) presso primaria compagnia di assicurazione (con tutti danni risarcibili direttamente all'Acquirente) e garantirà che tale Proprietà sia chiaramente identificata come appartenente all'Acquirente. Il Fornitore conserverà in modo completo i documenti relativi alla Proprietà dell'Acquirente e manterrà ogni registro, documento (inclusi i registri di manutenzione e d'uso) e qualsiasi altro documento relativo alla Proprietà dell'Acquirente, totalmente aggiornati. Il Fornitore non utilizzerà la Proprietà dell'Acquirente, ad eccezione che ciò avvenga per gli scopi del Contratto, e non ne potrà disporre senza il permesso scritto dell'Acquirente.

8.2 Il Fornitore trasmetterà tempestivamente all'Acquirente, su richiesta di quest'ultimo, una lista indicante la Proprietà dell'Acquirente e il luogo in cui essa si trova. Il Fornitore rispetterà immediatamente ogni istruzione ricevuta dall'Acquirente in merito alla restituzione di qualsivoglia Proprietà dell'Acquirente e qualsiasi altra informazione o dato appartenente all'Acquirente stesso.

9. FORZA MAGGIORE

9.1 Fatto salvo quanto disposto dalle clausole 9.2 e 9.3, il termine indicato per l'adempimento di un'obbligazione di cui al Contratto da parte della Parte sarà prorogato per tutto il tempo in cui tale adempimento sia impedito da un Evento di Forza Maggiore.

9.2 La Parte interessata utilizzerà ogni ragionevole sforzo per mitigare l'effetto di un Evento di Forza Maggiore.

9.3 Se si dovesse verificare un Evento di Forza Maggiore che impedirà o che potrebbe impedire l'adempimento tempestivo delle obbligazioni di una Parte ai sensi del Contratto, la Parte interessata lo comunicherà all'altra Parte il prima possibile, e in ogni caso entro cinque giorni dal verificarsi dell'Evento di Forza Maggiore, e fornirà tutti i dettagli dell'Evento di Forza Maggiore, i suoi effetti attesi e le misure proposte per mitigarne i relativi effetti.

9.4 Se l'Acquirente dovesse ricevere una comunicazione del Fornitore ai sensi della clausola 9.3, o qualora l'Acquirente ragionevolmente ritenga che si sia verificato un Evento di Forza Maggiore che impedirà o potrà impedire l'adempimento tempestivo delle obbligazioni da parte del Fornitore ai sensi del Contratto, l'Acquirente potrà immediatamente, con comunicazione scritta rivolta al Fornitore, cancellare il proprio ordine di cui al Contratto in relazione a una parte o a tutti i Beni. In caso di cancellazione, il Fornitore rimborserà all'Acquirente ogni somma pagata da quest'ultimo prima della cancellazione in relazione ai Beni cancellati e nessuna Parte incorrerà in alcuna ulteriore responsabilità nei confronti dell'altra in relazione a tale cancellazione. La clausola 11 non si applicherà ad alcuna cancellazione effettuata ai sensi della presente clausola 9.4.

10. TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E DIRITTI DI ISPEZIONE

10.1 L'Acquirente potrà, a propria totale discrezione e in qualsiasi momento prima della cessazione del Contratto o della Consegna o della cancellazione di tutti i Beni, verificare, o nominare un proprio cliente, ente regolatorio o un terzo indipendente affinché verifichi:

(a) i locali del Fornitore ove qualsivoglia attività relativa al Contratto è, è stata o sarà svolta, incluso ogni strumento o attrezzatura usata in relazione alla fornitura dei Beni;
(b) ogni processo, policy, sistema o progetto utilizzato dal Fornitore in relazione alla fornitura dei Beni;
(c) qualsiasi materiale utilizzato, o che verrà utilizzato, dal Fornitore in relazione alla fornitura dei Beni;
(d) i registri, i documenti e le prove in possesso del Fornitore e i fatti utilizzati come base per la certificazione ai sensi dei Certificati di colata della fonderia prodotti o da produrre e consegnare ai sensi del Contratto;
(e) gli stessi Beni, indipendentemente dalla fase in cui si trovano nel processo di creazione o assemblaggio; e
(f) qualsiasi informazione finanziaria del Fornitore, inclusa la relazione annuale, situazioni contabili infrannuali o conti di gestione mensili, qualora tali informazioni finanziarie siano rilevanti ai fini dell'adempimento del Contratto da parte del Fornitore,

e il Fornitore collaborerà nella misura più ampia possibile con l'Acquirente per garantire che quest'ultimo o, a seconda dei casi, il cliente dell'Acquirente, l'ente regolatorio o un terzo indipendente sia in grado di condurre e completare tale ispezione in modo tempestivo e con soddisfazione per l'Acquirente.

10.2 Se l'Ordine o i termini delle presenti CGA specificano che determinati test devono essere effettuati sui beni da consegnare prima della loro Consegna, il Fornitore darà all'Acquirente il maggior preavviso possibile, non inferiore a 14 giorni in nessuna circostanza, per consentire all'Acquirente di partecipare a tali test.

10.3 L'Acquirente dovrà comunicare al Fornitore con ragionevole preavviso scritto la sua intenzione di esercitare i propri diritti ai sensi della clausola 10.1; tuttavia l'Acquirente ha il diritto, esercitabile a propria totale discrezione, di condurre verifiche senza preavviso al Fornitore.

10.4 Qualora l'Acquirente richieda un'ispezione ai sensi della clausola 10.1 poiché nutre ragionevoli preoccupazioni sulla capacità del Fornitore di adempiere alle proprie obbligazioni, il Fornitore dovrà sostenere tali costi di ispezione.

10.5 Qualora l'Acquirente nutra dei motivi fondati per ritenere che il Fornitore non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni di cui al Contratto, l'Acquirente stesso potrà richiedere al Fornitore di fornire entro 14 giorni da tale richiesta la prova scritta, che sia soddisfacente per l'Acquirente, che il Fornitore sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni di cui al Contratto.

10.6 Se il Fornitore è sottoposto, o ritiene di essere sottoposto a breve, al Controllo diretto o indiretto di un soggetto che non lo Controlla alla Data Effettiva, lo stesso lo comunicherà immediatamente all'Acquirente con tutti i dettagli di tale soggetto nel rispetto degli obblighi di riservatezza imposti dalla Legge.

10.7 Qualsiasi ispezione svolta dall'Acquirente, da un suo cliente, da un ente regolatorio o da un terzo indipendente in conformità alla presente clausola, non costituisce accettazione dei Beni o alcuna rinuncia da parte dell'Acquirente alle obbligazioni del Fornitore.

10.8 Il Fornitore provvederà, su richiesta, a fornire tempestivamente all'Acquirente eventuali certificazioni del punto di origine e qualsiasi Certificato di colata in relazione a qualsiasi bene da consegnare o parte di qualsiasi bene da consegnare .

11. CANCELLAZIONE

11.1 A condizione che i Beni non siano ancora stati consegnati all'Acquirente, quest'ultimo potrà, in qualsiasi momento, comunicare per iscritto al Fornitore la cancellazione del proprio ordine in relazione a una parte o a tutti i Beni, dopodiché il Fornitore interromperà immediatamente tutte le attività relative a tali Beni cancellati e assicurerà che i propri subappaltatori e fornitori interrompano immediatamente tutte le attività relative a tali Beni cancellati.

11.2 Fatto salvo quanto stabilito dalla clausola 11.3, qualora l'Acquirente eserciti il proprio diritto di cancellazione ai sensi della precedente clausola 11.1, il Fornitore rimborserà all'Acquirente ogni pagamento relativo ai Beni cancellati effettuato con anticipo rispetto alla loro Consegna e l'Acquirente corrisponderà al Fornitore quale importo totale e definitivo per tutte le eventuali contestazioni derivanti da tale cancellazione:

(a) ogni costo diretto che il Fornitore riesca a dimostrare di aver sostenuto in modo ragionevole e appropriato in relazione ai Beni cancellati fino al momento della cancellazione; e
(b) ogni costo sostenuto dal Fornitore e che non sia stato recuperato ai sensi del paragrafo (a) o con qualsiasi altro pagamento già effettuato e che il Fornitore riesca a dimostrare di aver sostenuto in modo ragionevole e appropriato come conseguenza diretta della cancellazione dei Beni,

a condizione che l'importo totale pagabile al Fornitore da parte dell'Acquirente ai sensi della presente clausola 11.2 in nessuna circostanza ecceda il prezzo totale dei Beni cancellati.

11.3 Il Fornitore trasmetterà all'Acquirente la propria richiesta ai sensi della clausola 11.2 entro 60 giorni dalla data di cancellazione. Qualora il Fornitore non riesca a trasmettere la propria richiesta di cui alla clausola 11.2 entro tale periodo di 60 giorni, lo stesso decadrà dal diritto di effettuare tale richiesta e l'Acquirente non incorrerà in alcuna ulteriore responsabilità nei confronti del Fornitore per effetto di tale cancellazione.

11.4 Qualora l'Acquirente abbia esercitato il proprio diritto di cancellare i Beni ai sensi della clausola 11.1 e abbia altresì effettuato il pagamento a favore del Fornitore ai sensi della clausola 11.2, lo stesso avrà il diritto di richiedere al Fornitore, a propria totale discrezione, la consegna di: tutto il lavoro in corso d'opera e qualsiasi materiale acquistato dal Fornitore in relazione ai Beni cancellati.

12. CESSAZIONE

12.1 L'Acquirente potrà ottenere la cessazione immediata del Contratto, in tutto o in parte, con comunicazione scritta inviata al Fornitore:

(a) ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile nel caso in cui il Fornitore incorra in un Evento di Insolvenza;
(b) ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile nel caso in cui il Fornitore diventi un Affiliato di un Concorrente;
(c) ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nel caso in cui il Fornitore violi le clausole 3.2, 3.4, 10.1, 10.5, 13, 14, 15 or 17;
(d) ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, qualora, in virtù di un qualsiasi accordo intercorrente tra l'Acquirente o un Affiliato dell'Acquirente e il Fornitore o un Affiliato del Fornitore, l'Acquirente o un Affiliato dell'Acquirente abbia il diritto di risolverlo a seguito della violazione di tale accordo da parte del Fornitore o dell'Affiliato del Fornitore; o
(e) ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, qualora il Fornitore violi qualsiasi altra disposizione del presente Contratto e (nel caso in cui tale violazione sia rimediabile) non vi ponga rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta scritta con cui l'Acquirente richieda di rimediarvi.

12.2 Alla cessazione del Contratto verificatasi in conformità alla clausola 12.1, il Fornitore, qualora richiesto dall'Acquirente, trasmetterà tempestivamente a quest'ultimo, e concederà licenza di utilizzo all'Acquirente stesso (e a qualsiasi terzo incaricato dall'Acquirente di completare i Beni), tutti i disegni, la documentazione e le informazioni che dovessero ritenersi necessari per consentire all'Acquirente di completare direttamente i Beni o di incaricare un terzo di completarli. Fermo quanto disposto dalla clausola 14, l'Acquirente non avrà diritto alcuno di utilizzare i disegni, la documentazione e le informazioni ricevute ai sensi della presente clausola 12.2 per qualsiasi altro scopo diverso da quello di completare i Beni o incaricare un terzo di completarli.

12.3 Il Fornitore potrà ottenere la cessazione del Contratto con comunicazione scritta inviata all'Acquirente unicamente nelle seguenti ipotesi e qualsiasi ulteriore diritto attribuito dalla legge al Fornitore di far cessare o sciogliere il Contratto (inclusa l'ipotesi di accettazione del rifiuto di adempiere il Contratto da parte dell'Acquirente) è espressamente escluso rinunciando il Fornitore ad ogni relativo diritto:

(a) nel caso in cui l'Acquirente incorra in un Evento di Insolvenza; o
(b) qualora l'Acquirente non abbia effettuato un pagamento dovuto ai sensi del Contratto e tale inadempimento si sia protratto per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data in cui l'Acquirente abbia ricevuto una comunicazione scritta con cui il Fornitore gli ha comunicato il ritardo nel pagamento, a condizione che l'importo stesso del pagamento non sia oggetto di contestazione tra le Parti.

13. RISERVATEZZA

13.1 Fatto salvo quanto disposto dalla clausola 13.2, ciascuna Parte accetta di mantenere riservate tutte le Informazioni che dovesse acquisire direttamente o indirettamente dall'altra Parte (o dagli Affiliati dell'altra Parte) e accetta di:

(a) conservare le Informazioni con lo stesso grado di cura utilizzato nella conservazione delle proprie Informazioni (che non potrà mai essere inferiore ad un ragionevole livello di attenzione);
(b) non utilizzare le Informazioni per finalità diverse da quelle del Contratto.

13.2 Le disposizioni contenute nella clausola 13.1:

(a) non si applicano alle Informazioni che:
  (i) sono già di pubblico dominio;
  (ii) sono state comunicate da un terzo che non è soggetto ad alcun obbligo di riservatezza;
  (iii) un'autorità giudiziaria competente richieda di produrre; o
  (iv) sono già conosciute dalla Parte al momento della relativa comunicazione;
(b) non impediscono alla Parte di rendere nota l'esistenza del Contratto, così come le informazioni finanziarie relative agli affari intercorrenti tra le Parti, ai revisori nominati, ai consulenti legali, agli assicuratori e ai commercialisti;
(c) non impediscono alla Parte di rivelare le Informazioni ai subappaltatori e ai fornitori esclusivamente nei limiti in cui ciò sia necessario per fornire i Beni; e
(d) non impediscono all'Acquirente di divulgare le Informazioni ai propri Affiliati.

13.3 Ciascuna Parte sarà responsabile del rispetto delle disposizioni contenute nella presente clausola 13 da parte di tutti quei terzi a cui le Informazioni sono state divulgate in conformità alla presente clausola 13.

14. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

14.1 Fatto salvo quanto disposto dalle clausole 12.2 e 14.2, nessuna Parte acquisirà alcun titolo, diritto o interesse su o in relazione ad alcun Diritto di Proprietà Intellettuale appartenente a, o concesso in licenza all'altra Parte o sviluppato dall'altra Parte in relazione ai Beni.

14.2 Tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale (incluso ogni Diritto di Proprietà Intellettuale relativo alle nuove tecnologie, prodotti, processi, metodi per attività commerciali o metodi di produzione) creati dal Fornitore, i suoi fornitori, subappaltatori o agenti a seguito dell'utilizzo, sviluppo o modifica di qualsiasi Informazione fornita dall'Acquirente, saranno attribuiti e diverranno di

proprietà esclusiva dell'Acquirente. Il Fornitore trasferirà o assicurerà il trasferimento all'Acquirente con garanzia a pieno titolo di ogni Diritto di Proprietà Intellettuale creato e:

(a) adotterà tutte le misure necessarie o si assicurerà che tutte le misure necessarie siano adottate, (ivi inclusa la sottoscrizione di documenti) per garantire che tali Diritti di Proprietà Intellettuale siano attribuiti integralmente all'Acquirente al momento della relativa creazione; e

(b) si assicurerà che i suoi dipendenti (e i dipendenti dei suoi fornitori) e gli appaltatori rinuncino ad ogni diritto su o in relazione ad ogni opera cui tali Diritti di Proprietà Intellettuale si riferiscono e trasmetterà all'Acquirente, su richiesta di quest'ultimo, la prova scritta di tale rinuncia.

14.3 Il Fornitore non utilizzerà, sfrutterà, svilupperà, trasferirà o concederà in licenza alcun Diritto di Proprietà Intellettuale creato nell'esecuzione di un lavoro ai sensi o in relazione al Contratto o qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale appartenente a, o concesso al Fornitore dall'Acquirente, per uno scopo diverso dall'adempimento delle obbligazioni cui è tenuto nei confronti dell'Acquirente ai sensi del presente Contratto.

14.4 Il Fornitore risarcirà integralmente l'Acquirente per qualsivoglia perdita subita dall'Acquirente stesso nel caso in cui venga contestato che il possesso, utilizzo, sfruttamento o riparazione dei Beni da parte dell'Acquirente o di un utente finale, violi un Diritto di Proprietà Intellettuale di un terzo. La presente clausola 14.4 non troverà applicazione nel caso in cui la contestazione del terzo sia conseguenza diretta e inevitabile dell'utilizzo di tale Diritto di Proprietà Intellettuale da parte del Fornitore a cui tale Diritto di Proprietà Intellettuale è stato concesso dall'Acquirente.

15. CONFORMITA' ALLA LEGGE E REQUISITI LEGATI ALLE SANZIONI

15.1 Il Fornitore in qualsiasi momento dovrà:

(a) rispettare la Legge applicabile e ottenere, mantenere e osservare ogni autorizzazione richiesta per la fornitura dei Beni;

(b) comunicare all'Acquirente qualsivoglia limitazione o vincolo previsto in relazione a una autorizzazione concessa per la fornitura di Beni o imposto dalla Legge, oppure confermare per iscritto che tali limitazioni non sussistono; e

(c) comunicare all'Acquirente ogni informazione che gli sia ragionevolmente richiesta, così come ogni informazione di cui l'Acquirente avrà o potrebbe avere necessità per adempiere alle proprie obbligazioni in conformità alla Legge, sia che tale circostanza sia conosciuta dal Fornitore stesso che da lui solo conoscibile.

15.2 Il Fornitore dichiara e garantisce che:

(a) il Fornitore non è specificamente designato, bloccato o preso di mira e nominato in un elenco ufficiale di sanzioni da un governo o da un'autorità internazionale (di seguito, "Persona Designata"), né **è direttamente o indirettamente posseduto (più del 50%) o controllato da una Persona Designata, né agisce per conto di una Persona Designata;**

(b) il Fornitore non si trova o non è incorporato nelle aree non governative controllate dell'Ucraina che sono gli oblast di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia (di seguito, "**Ucraina occupata"**);

(c) il Fornitore non si trova o non è incorporato in Russia, Bielorussia, Crimea, Ucraina occupata, Corea del Nord, Cuba, Iran o Siria (di seguito, **"Territorio proibito"**);

(d) qualsiasi Prodotto siderurgico fornito all'Acquirente non è originario della Russia (ai fini della presente clausola, per **"Prodotti siderurgici"** si intendono quei codici merceologici che sono stati specificati nei regolamenti Russia (Sanzioni) (Exit UE) 2019 e / o nel Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, entrambi così come modificati di volta in volta).

(e) qualsiasi Prodotto in ferro e acciaio fornito all'Acquirente che è stato lavorato (incorporato, modificato , trasformato in qualsiasi modo o sottoposto a qualsiasi altro tipo di operazione o processo) in un paese al di fuori della Russia non incorpora Prodotti siderurgici originari della Russia.

15.3 Il Fornitore comprende e accetta che dal 30 settembre 2023:

(a) in relazione a Prodotti Siderurgici forniti all'Acquirente (laddove l'Acquirente sia M&M Instruments) e forniti al di fuori dell'UE;

un certificato di colata (o equivalente) deve essere incluso nella documentazione di spedizione che attesti la catena di approvvigionamento dal paese di siviera / fusione (potrebbe essere richiesto più di un certificato di colata

15.4 Ogni certificato di colata del laminatoio deve riportare le seguenti informazioni:

(a) il paese e il nome dell'impianto corrispondente al numero termico (paese della fusione in siviera) con indicazione della subclassificazione termica (codice a 6 cifre);

(b) il paese e il nome dell'impianto in cui ha avuto luogo la lavorazione (compresa la laminazione a caldo o a freddo, il rivestimento metallico per immersione a caldo, il rivestimento elettrolitico dei metalli, il rivestimento organico, la saldatura, la perforazione/estrusione, i disegni/l'impilgering, la saldatura ERW/SAWHFI/laser; e

(c) la data in cui il prodotto siderurgico in questione ha lasciato il suo paese d'origine.

15.5 In relazione a qualsiasi fornitura a M&M Instruments, il Fornitore garantisce e dichiara di aver rispettato la Normativa riguardo alle sanzioni applicabile e fornisce inoltre le seguenti conferme:

(a) nessuno dei subfornitori del Fornitore si trova in un Territorio Proibito;

(b) i prodotti, il software, i componenti, le materie prime (di seguito, "Materiale") forniti non provengono da un Territorio Proibito;

(c) il Materiale fornito non è soggetto a restrizioni ai sensi della normativa riguardante le sanzioni applicabile.

15.6 Il Fornitore dichiara e garantisce che informerà tempestivamente l'Acquirente per iscritto se esso o qualsiasi parte della sua catena di approvvigionamento viene a conoscenza che una qualsiasi delle suddette garanzie, dichiarazioni o conferme ai

sensi della clausola 15.5 non sono più accurate, o se viene a conoscenza che esso o qualsiasi parte nella sua catena di approvvigionamento diventa soggetto a procedimenti legali relativi alla legislazione sulle sanzioni. In tal caso, il Fornitore fornirà tutte le informazioni ragionevolmente richieste dall'Acquirente, inclusa ma non limitato a questo, a una descrizione delle misure attenuanti adottate per correggere la situazione.

15.7 Il Fornitore accetta di collaborare con l'Acquirente in merito agli sforzi di conformità alle sanzioni condividendo le informazioni pertinenti ragionevolmente richieste dall'Acquirente, che includono ma non limitatamente alla struttura proprietaria, alla classificazione dei prodotti e ad altri dati di due diligence che possono essere legalmente condivisi nel rispetto della riservatezza aziendale, per garantire il rispetto della legislazione sulle sanzioni applicabile.

15.8 In caso di violazione di una qualsiasi delle clausole 15.2-15.7 (incluse) l'Acquirente si riserva il diritto di risolvere immediatamente tutte le transazioni in corso e il Contratto con il Fornitore, senza incorrere in alcuna responsabilità per tale risoluzione.

16. ASSICURAZIONE

16.1 Il Fornitore dovrà stipulare e mantenere in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e da prodotto con copertura minima pari all'importo maggiore tra Euro 1.000.000 (o l'importo equivalente in valuta locale) e il valore dell'Ordine moltiplicato per venti, che troverà applicazione in relazione ad ogni richiesta. Tale assicurazione opererà sulla base di una richiesta di indennizzo, dovrà prevedere il diritto di indennizzo a favore dell'Acquirente per eventuali contestazioni da quest'ultimo subite da parte di terzi (*indemnity to principals clause*), dovrà garantire la copertura della responsabilità per il caso di lesione personale o di danno arrecato alla proprietà e il Fornitore dovrà mantenerla in essere fino a che il Periodo di Garanzia per i Prodotti Consegnati previsto dal presente Contratto non sia terminato.

16.2 Il Fornitore dovrà consegnare all'Acquirente, su richiesta di quest'ultimo, i certificati di assicurazione conformi a quanto stabilito dal presente Contratto e in tal modo accettabili da parte dell'Acquirente.

16.3 Nel caso in cui il Fornitore non stipuli o non mantenga in essere la polizza assicurativa prevista ai sensi della presente clausola 16, l'Acquirente potrà stipulare direttamente tale polizza assicurativa e il Fornitore dovrà sostenerne i relativi costi.

17. CODICE ETICO

17.1 Il Fornitore garantisce all'Acquirente che, alla Data Effettiva e in via continuativa, né lui né qualsiasi altra persona che agisce per suo conto ha riconosciuto, o si è impegnato o ha promesso di riconoscere, o riconoscerà, si impegnerà o prometterà di riconoscere, alcun vantaggio economico o di altra natura, a o a vantaggio di qualsiasi altra persona al fine di ottenere o influenzare la conclusione del Contratto o per ricompensare un rappresentante dell'Acquirente per qualsivoglia atto o decisione assunta in relazione alla conclusione o alla negoziazione del Contratto.

18. MISCELLANEA

18.1 Fatto salvo quanto disposto dalla clausola 2, nel caso in cui vi sia un conflitto tra le disposizioni, il seguente ordine di precedenza troverà applicazione:

(a) ogni disposizione espressamente indicata (non solo richiamata) nell'Ordine;
(b) le presenti CGA; e
(c) qualsiasi altro documento richiamato nell'Ordine o nelle presenti CGA.

18.2 Ciascuna Parte potrà esercitare i propri diritti tutte le volte in cui ciò sia necessario, sono cumulativi e potranno essere oggetto di rinuncia solo per iscritto e in modo specifico. Il mancato esercizio o il ritardo nell'esercizio di tali diritti non costituisce rinuncia a tale diritto.

18.3 Qualsiasi comunicazione rivolta ad una Parte ai sensi o in relazione al Contratto dovrà essere trasmessa a mezzo e-mail al referente usuale di tale Parte. Nel caso in cui non sia conosciuto l'indirizzo email del referente usuale della Parte o nel caso in cui la mail sia restituita perché non recapitabile (o la Parte che ha trasmesso la comunicazione sia venuta a conoscenza in altro modo entro le 12 ore successive che la email non sarà ricevuta dal destinatario designato), le comunicazioni dovranno essere trasmesse all'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata presso la sua sede legale o la sede principale della sua attività, e indirizzate al responsabile commerciale. Le comunicazioni inviate per posta si considereranno ricevute e correttamente conosciute dal destinatario non appena giungono all'indirizzo dell'altra Parte.

18.4 Nessuna disposizione contenuta nel Contratto costituisce una collaborazione o una joint venture tra le Parti; istituisce una Parte quale agente dell'altra Parte; o costituisce alcun obbligo fiduciario tra le Parti e nessuna Parte: si presenterà come agente o partner dell'altra Parte; o porrà in essere azioni (od ometterà di porre in essere azioni) che potrebbero indurre un soggetto a ritenere che tale Parte abbia il titolo di concludere contratti o assumere impegni per conto, o in nome, dell'altra Parte.

18.5 Il Contratto costituisce l'unico accordo tra le Parti in relazione ai Beni. Nessuna Parte ha fatto affidamento su alcuna dichiarazione rilasciata prima della Data Effettiva, sia oralmente che per iscritto, in relazione alla fornitura dei Beni che siano diverse da quelle espressamente contenute o indicate nel Contratto. La presente clausola non si applica in relazione a qualsivoglia dichiarazione rilasciata in modo fraudolento.

18.6 Il Fornitore non assegnerà o trasferirà a terzi, in qualsiasi altro modo, i suoi diritti o obbligazioni di cui al Contratto.

18.7 Nel caso in cui una disposizione del Contratto sia, o diventi, illegittima, invalida o inapplicabile in un sistema giuridico in relazione a una Parte, ciò non invaliderà le altre disposizioni o non influenzerà la legittimità, validità o applicabilità di tale previsione o di qualsiasi altra disposizione in qualsivoglia ulteriore sistema giuridico.

19. OBBLIGHI PERMANENTI

Le clausole 1, 2, 4.5, 4.6, 6, 7, 8, 12.2, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 del Contratto rimarranno in essere anche in caso di cessazione o scadenza del Contratto e le relative disposizioni rimarranno valide ed efficaci.

20. LEGGE E GIURISDIZIONE

20.1 Il Contratto e ogni obbligazione non contrattuale derivante o connessa con il Contratto, saranno disciplinati e interpretati in conformità alla Legge italiana. La Convenzione delle Nazioni Unite per la Vendita Internazionale dei Beni dell'11 aprile 1980 non si applicherà al Contratto.

20.2 Qualsiasi controversia relativa o connessa con il Contratto, derivante sia da contratto che da illecito, equità, violazione di un obbligo di legge o altra fonte, verrà decisa in via definitiva ed esclusiva in conformità alle Regole della Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (ICC). La sede e il luogo in cui si svolgerà tale arbitrato sarà Milano (Italia) e la lingua utilizzata sarà quella italiana. La controversia verrà decisa da un solo arbitro, individuato e nominato dalle Parti, ad eccezione dei casi in cui:

(a) la controversia abbia un valore superiore a 2.000.000 EURO o l'importo equivalente (costi ed oneri esclusi); o

(b) le Parti non riescano ad accordarsi entro 30 giorni sull'identità dell'arbitro,

e in questi casi verranno nominati tre arbitri. In tal caso, ciascuna Parte individuerà un arbitro entro 30 giorni dall'invio o dalla ricezione della domanda di arbitrato (o qualora le Parti non si fossero accordate sull'identità dell'arbitro ai sensi del precedente paragrafo (b)), e i due arbitri così individuati a loro volta individueranno congiuntamente il terzo arbitro. Qualora i due arbitri non riuscissero a individuare il terzo arbitro entro 30 giorni, allora l'ICC effettuerà tale nomina. Questa clausola non limita il diritto della Parte a richiedere in qualunque momento misure cautelari di protezione all'autorità giurisdizionale competente. Tali misure cautelari non costituiranno alcuna rinuncia o limitazione al consenso all'arbitrato prestato da ciascuna Parte.

ALLEGATO 1: INTERPRETAZIONE

1. INTERPRETAZIONE

1.1 Definizioni

"Acquirente" indica il soggetto di diritto che trasmette l'Ordine al Fornitore.
"Affiliati" indica in relazione ad un soggetto, qualsiasi altro soggetto cha ha il Controllo, o è Controllato da, o è sottoposto al Controllo comune con, tale soggetto.
"Beni" indica quei prodotti o beni che il Fornitore si è impegnato a fornire all'Acquirente così come indicati nell'Ordine.
"CGA" indica il presente documento e il suo contenuto.
"Concorrente" indica qualsiasi soggetto o un Affiliato di tale soggetto che offre o fornisce beni o servizi in concorrenza con qualsivoglia bene o servizio offerto o fornito dall'Acquirente o da un Affiliato dell'Acquirente.
"Consegna" indica la consegna di un Bene ai sensi della clausola 3.1 e "Consegnare" dovrà essere interpretato in conformità.
"Contratto" indica l'Ordine così come accettato dal Fornitore, le presenti CGA e qualsiasi altro termine o condizione che troverà applicazione in relazione alla fornitura dei Beni secondo quanto stabilito espressamente nell'Ordine e nelle presenti CGA.
"Controllo" indica il potere, diretto o indiretto, di: (a) esercitare almeno il 50% dei diritti di voto attribuiti per la nomina degli amministratori (o soggetti che svolgono funzioni simili); o, (b) determinare o indirizzare le politiche gestionali e le politiche di tale soggetto, sia per contratto che in virtù di altri strumenti.
"Data di Consegna Prevista" ha il significato di cui alla clausola 3.2.
"Data Effettiva" indica la data in cui il Contratto è divenuto efficace tra le Parti.
"Difetto" indica la non-conformità alle garanzie di cui alla clausola 6.
"Diritti di Proprietà Intellettuale" indica i brevetti, disegni registrati, marchi, marchi di servizio (sia registrati che non), nomi a dominio, copyright, diritti sui disegni, diritti di database, diritti morali, segreti commerciali, know-how, metatags, brevetti minori, modelli di utilità e tutti i diritti di proprietà intellettuale simili o equivalenti, inclusi quelli esistenti in qualsiasi parte del mondo e relativi a invenzioni, progetti, disegni, programmi di computer, nomi commerciali, indirizzi IP, avviamento, presentazioni ('get-up') e lo stile e la presentazione dei beni o servizi così come le domande per la tutela degli stessi e qualsiasi estensione, nuova pubblicazione, rinnovo o frazionamento ad essi relativa in qualsiasi parte del mondo.
"Evento di forza maggiore" indica un evento al di fuori del controllo di una Parte e impraticabile da prevenire per una Parte adottando precauzioni ragionevoli che includeranno, nel caso degli obblighi degli Acquirenti, una modifica alla Legislazione sulle sanzioni che influisce sulla capacità, sulle condizioni o sulla legalità per l'acquisto o l'importazione dei Prodotti.

"Evento di Insolvenza" indica i casi in cui un soggetto (a) è considerato o dichiara di essere insolvente, (b) è sottoposto a qualsivoglia tipologia di procedura concorsuale o procedura collettiva giudiziale o amministrativa, inclusi i procedimenti sommari, in cui i suoi beni sono soggetti al controllo o alla supervisione di un tribunale o di altra autorità governativa al fine di sciogliere, liquidare o riorganizzare tale soggetto o i suoi beni, (c) propone di concludere o conclude un accordo di composizione o un'intesa con tutti i suoi creditori o con ogni classe di creditori, (d) sospende, o dichiara per iscritto la sua volontà di sospendere, i pagamenti a favore di tutti i creditori o delle relative classi, o sospende o interrompe tutta o quasi tutta la sua attività commerciale, (e) qualsiasi ulteriore misura che venga adottata per escutere la garanzia su tutti, o su una parte dei, beni appartenenti a tale soggetto e/o gli impegni assunti, o (f) adotta misure o è soggetto ad azioni analoghe a quelle indicate nei precedenti punti da (a) a (e).
"Fornitore" indica il soggetto che accetta l'Ordine.
"Informazione" indica qualsiasi informazione commerciale, finanziaria, tecnica od operativa, know-how, segreti commerciali o altre informazioni della Parte, o in suo possesso, sotto qualsiasi forma o mezzo, (inclusi tutti i dati, know-how, calcoli, progetti, disegni, sistemi, spiegazioni e dimostrazioni) che è stata o potrebbe essere divulgata o comunicata all'altra Parte con altri mezzi, sia oralmente che per iscritto, in forma elettronica o con altre modalità, incluse tutte le copie o le riproduzioni di tali informazioni sotto qualsiasi forma o mezzo, e ogni parte o parti della stessa, incluse le disposizioni e l'oggetto del Contratto e qualsiasi ulteriore accordo o documento sottoscritto dalle Parti in relazione al Contratto.
"Istruzioni di Correzione" ha il significato di cui alla clausola 7.1.
"**Legislazione sulle sanzioni**" indica tutte le leggi e i regolamenti applicabili (compresi quelli dell'UE e del Regno Unito) relativi a sanzioni economiche, sanzioni finanziarie, controlli sulle esportazioni e / o embarghi commerciali amministrati e applicati da un'autorità governativa o da un organismo sovranazionale).
"Legge" indica tutta la legge, i regolamenti, gli statuti, le ordinanze, la legislazione secondaria e gli altri atti normativi (indipendentemente dalla loro fonte) che siano applicabili, inclusi i relativi orientamenti interpretativi giurisprudenziali o amministrativi, di volta in volta in essere.
"Ordine" indica un ordine di acquisto, un accordo quadro o qualsiasi altra tipologia di documento d'acquisto emesso dall'Acquirente e che incorpora mediante riferimento le presenti CGA.
"Parti" indica congiuntamente l'Acquirente e il Fornitore; e **"Parte"** indica ciascuno di essi singolarmente considerato.
"Periodo di Garanzia" indica il periodo di tempo espressamente indicato nell'Ordine quale 'periodo di garanzia' per i Beni o, nel caso in cui tale periodo di tempo non sia indicato nell'Ordine, un periodo di 24 mesi decorrenti dalla Consegna dei Beni.
"**Persona designata"** ha il significato indicato nella clausola 15.2 (a).
"Prodotti siderurgici" ha il significato ad esso attribuito nella clausola 15.2 (d).
"Proprietà dell'Acquirente" indica qualsiasi proprietà dell'Acquirente che quest'ultimo ha prestato, dato in cauzione, consegnato o fornito al Fornitore in relazione al Contratto, incluso ogni strumento o attrezzatura.
"Tasso Base" indica il tasso di interesse base nazionale che è pubblicato e aggiornato ogni semestre dal Governo Italiano sulla base del tasso d'interesse previsto dalla Banca Centrale Europea.
"Territorio proibito" ha il significato dato ad esso nella clausola 15.2 (c).
"**UK**" Regno Unito.
"**UE"** significa Unione Europea.

"Ucraina occupata" ha il significato ad essa attribuito nella clausola 15.2 (b).

"Vincolo Giuridico" indica ogni mutuo, onere, pegno, obbligo, vincolo, diritto di compensazione, attribuzione, ipoteca o qualsiasi altra disposizione o accordo avente l'effetto di concedere una garanzia.

1.2 **Costruzione**

(a) Nelle presenti CGA, fatto salvo che il contesto non richieda diversamente, qualsiasi riferimento a:

(i) "incluso", "include", "che include" significherà "incluso, senza limitazione alcuna";

(ii) "giorni" indicherà i giorni di calendario.